



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

Francesca Costantini – settore penale

NOVEMBRE 2021



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

. QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Terza Sezione Civile, ordinanza 03 novembre 2021, n. 31321, Presidente F. De Stefano, Relatore D. Sestini.

RESPONSABILITA' CIVILE. Responsabilità dei Magistrati - Azione contro lo Stato ex art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988 (nel testo originario) - Risarcibilità dei danni non patrimoniali limitata ai soli casi di privazione della libertà personale - Questione di legittimità costituzionale - Modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 18 del 2015 - Applicabilità a fatti anteriori alla sua entrata in vigore - Questione di legittimità costituzionale.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la Terza Sezione civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, nel testo originario, nella parte in cui, prevedendo che colui il quale abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della libertà personale;

2) dell'art. 2, comma 1, lett. a) , della l. n. 18 del 2015, nella parte in cui non dispone l'applicazione della modifica introdotta all'art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988 ai giudizi in corso per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione 1, Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36509, Pres. M. Acierno, Relatore M. Marulli

FAMIGLIA. Assegno di mantenimento in favore del coniuge separato - Caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità – Presupposti – Entità delle somme e destinazione paralimentare dell'importo – Rilevanza – Questioni – Assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l'indebito – Regime giuridico – Estensibilità - Questione.

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., tenuto conto di un quadro giurisprudenziale composito, di alcune, interconnesse questioni in tema di

assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, così declinate: a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari; b) se tali caratteri possano farsi dipendere dall'entità delle somme erogate e se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione para-alimentare; c) se, nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell'assegno, sia possibile scorporare da esso, al fine di riconoscerne i caratteri di cui sopra, la quota avente destinazione para-alimentare; d) se il regime giuridico individuato in base all'accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all'assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l'indebito..

Sezione Quinta civile, ord. interlocutoria n. 33313 dell'11.11.2021, Pres. C. Di Iasi, Rel. A. Dell'Orfano

TRIBUTI. Imposta di registro - Registrazione in caso d'uso - Art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito - Riconoscimento di debito enunciato in decreto ingiuntivo - Aliquota - Individuazione - Questione.

La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza: se l'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 si applichi anche al caso di deposito di un atto nel corso di un procedimento giurisdizionale e indipendentemente dalla circostanza se a tale produzione conseguano effetti sfavorevoli per il contribuente e favorevoli per l'Amministrazione e se, nel caso di applicazione dell'imposta, nel caso di riconoscimento di debito, quale sia l'aliquota da adottare, questione, quest'ultima, sulla quale sussistono orientamenti contrastanti.

Sezione Quinta civile, ord. interlocutoria n. 33312 dell'11.11.2021, Pres. D. Chindemi, Rel. M. Cirese

TRIBUTI. Imposta di registro - Scissione societaria - Art. 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Limiti - Questione.

La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza: se, per effetto dell'art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l'atto di scissione di società è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, dovendosi intendere la limitazione contenuta in tale disposizione, circa l'oggetto agricolo o commerciale, riferita esclusivamente agli enti diversi dalle società.

Sezione Quinta civile, ord. interlocutoria n. 31960 del 05.11.2021, Pres. D. Chindemi, Rel. O. De Masi

TRIBUTI. Cartella di pagamento - Calcolo interessi - Motivazione - Contenuto - Questione.

La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 7, l. n. 212 del 2000, afferente alla determinazione del calcolo degli interessi richiesti per ritardato pagamento di tributi.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA.

Sez. 6-L, ordinanza interlocutoria n. 36185 del 23 novembre 2021, Presidente L. Esposito, Rel. N. De Marinis

PREVIDENZA. Casse previdenziali private - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Potere regolamentare - Pensione di anzianità - Determinazione - Principio del cd. "pro rata" - - Applicazione - Conseguenze.

La Sesta Sezione lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione alcune questioni, tra loro strettamente connesse, relative alle modalità con cui le casse previdenziali private possono regolare i criteri di riliquidazione della pensione di anzianità, nell'esercizio del potere regolamentare loro attribuito dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995. In particolare, la Sesta Sezione si chiede se il rispetto del principio del cd. "pro rata", previsto dalla medesima disposizione: da un lato, renda illegittime le norme regolamentari che, in sede di determinazione della quota retributiva della pensione (cd. quota A), prevedano l'applicabilità del massimale contributivo e di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, nonché quelle che consentano la liquidazione della pensione in quote frazionate, senza l'osservanza del criterio del "pro rata" integrale; dall'altro lato, autorizzi le casse a prevedere l'applicazione di un coefficiente di neutralizzazione della quota medesima.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 11 novembre 2021, n. 33387, Presidente M. M. Leone, Relatore F. Buffa

CONTRIBUTI ASSICURATIVI - Mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi - Evasione - Configurabilità o meno.

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per l'esame della questione concernente la configurabilità o meno dell'evasione contributiva nell'ipotesi di mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 11 novembre 2021, n. 33386, Presidente M. M. Leone, Relatore F. Buffa

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA. Cittadino straniero soggiornante in Italia - Assegno di natalità - Requisito del soggiorno di lungo periodo - Necessità o meno.

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per l'esame della questione concernente la necessità o meno del requisito del soggiorno di lungo periodo ai fini del riconoscimento dell'assegno di natalità.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 11 novembre 2021, n. 33385, Presidente M. M. Leone, Relatore F. Buffa

PREVIDENZA. Riliquidazione della pensione - "Fondo elettrici" - Decadenza "mobile" - Applicabilità o meno.

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per l'esame della questione concernente l'applicabilità o meno della decadenza "mobile" all'ipotesi di riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del "Fondo elettrici", non essendovi domanda amministrativa né ricorso.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 11 novembre 2021, n. 33380, Presidente M. M. Leone, Relatore A. De Felice

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti - Diritto alla restituzione di somma, dovuta a titolo di contributo di solidarietà, definita in virtù di sentenza

dichiarativa dell'illegittimità del potere impositivo - Termine di prescrizione quinquennale o decennale.

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per l'esame della questione concernente l'individuazione del termine di prescrizione - quinquennale o decennale - concernente il diritto del professionista alla restituzione della somma, dovuta a titolo di contributo di solidarietà, definita in virtù di sentenza dichiarativa dell'illegittimità del potere impositivo.

Settore Penale

(a cura di Francesca Costantini)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza del 05/10/2021 (dep. 28/10/2021), n. 38902, Pres. G. R. A. Miccoli - Rel. G. De Marzo.

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Cause di incompatibilità del giudice – Motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Contrasto di giurisprudenza.

La Quinta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se in quali limiti, la disciplina processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al processo di prevenzione e se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

Sezione Quinta, udienza del 07/10/2021 (dep. 28/10/2021), n. 37698, Pres. M. Vessichelli - Rel. E. M. Morosini.

PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di "patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" all'adempimento di un obbligo - Possibilità – Lavoro di pubblica utilità – Criteri di computo - Contrasto di giurisprudenza.

La Quinta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra le parti, possa, di ufficio, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a una delle condizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen. nel caso in cui tale condizione sia rimasta estranea alla pattuizione e, in particolare, se sia possibile subordinarlo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell'imputato e se, in tema di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, il computo della durata di tale misura debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa) oppure con riferimento al criterio desumibile dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (non inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi)».